

---

Regolamento  
sullo svolgimento  
dell'esame pratico secondo  
l'Ordinanza sugli impianti  
a bassa tensione  
(OIBT)

Edizione 2010

---

272-I

Visto l'art. 8, cpv. 2 dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT, RS 734.27) del 7 novembre 2001, la Commissione degli esami professionali e di maestria USIE, nominata in seguito Commissione d'esame, emana il seguente regolamento:

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

Il termine "candidato" si riferisce a persone maschili e femminili.

Il termine "Direzione d'esame" si riferisce al capo esperto ed al segretario d'esame che per gli esami corrispondenti sono nominati dalla commissione d'esame.

### **Art. 1 Soggetto di diritto**

- 1 Il soggetto di diritto è costituito dall'Unione Svizzera degli Installatori Eletttricisti (USIE).  
Il soggetto di diritto organizza gli esami in collaborazione con l'ipettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF), dell'unione svizzera degli studi consulenti ingegneri d'ingegneria (USIC) e della comunità d'interessi per la formazione continua nel ramo degli impianti elettrici (CI).
- 2 Il soggetto di diritto è competente per l'intera Svizzera.

### **Art. 2 Scopo dell'esame pratico**

- 1 Con l'**esame pratico** il candidato deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per progettare, analizzare, costruire, modificare e mettere in stato di funzionamento le installazioni elettriche secondo l'OIBT.
- 2 Chi ha superato l'esame, diventa **persona del mestiere**, ai sensi dell'art. 8 OIBT.

## **2 ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 3 Composizione della commissione d'esame**

- 1 L'esecuzione dell'esame è affidata ad una commissione d'esame, composta da sette membri nominati per un periodo di tre anni. La composizione della commissione d'esame deve tener conto delle diverse regioni linguistiche.
- 2 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa nomina tra i propri membri, un presidente ed un vicepresidente ed inoltre nomina i capi esperti che non devono appartenere obbligatoriamente alla commissione d'esame. La commissione d'esame può deliberare, se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni necessitano della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti decide il presidente.

- 3 La commissione d'esame si compone di:
  - a) quattro rappresentanti dell'USIE, nominati dal comitato dell'USIE;
  - b) un rappresentante dell'IFICF, nominato dal loro ingegnere capo;
  - c) un rappresentante dell'USIC, nominato dal comitato dell'USIC;
  - d) un rappresentante del CI, nominato dal comitato del CI.

#### **Art. 4 Compiti della commissione d'esame**

- 1 La commissione d'esame:
  - a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame;
  - b) fissa la tassa d'esame;
  - c) fissa la data ed il luogo d'esame;
  - d) definisce il programma d'esame;
  - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame;
  - f) procede all'attuazione degli esami;
  - g) impiega per ogni esame sul posto una direzione d'esame;
  - h) nomina ed impiega i periti degli esami;
  - i) decide sull'ammissione agli esami come pure su un'eventuale esclusione dagli esami;
  - j) delega l'organizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza degli esami sul posto come pure la valutazione degli esami e le decisioni sul rilascio degli attestati di persona del mestiere, per ogni singolo esame alla rispettiva direzione d'esame;
  - k) tratta le domande ed i ricorsi relativi all'esame;
  - l) decide se riconoscere risp. tener conto delle licenze di altri corsi di studi assolti e prestazioni;
  - m) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
  - n) verifica periodicamente l'attualità delle singole materie d'esame e predispone la loro rielaborazione.
- 2 Su proposta del presidente, la commissione d'esame delega al direttore dell'ufficio per la formazione professionale dell'USIE, che riveste la carica di segretario della commissione d'esame, il disbrigo della corrispondenza ed il piano d'intervento degli esperti.

#### **Art. 5 Esclusione**

- 1 Il rappresentante dell'IFICF nella commissione d'esame non partecipa all'esame né come capo esperto né come esperto.
- 2 Egli non partecipa alla decisione della commissione d'esame concernente:
  - a) non ammissione all'esame;
  - b) esclusione dall'esame;
  - c) rifiuto della concessione dell'attestato di persona del mestiere;
  - d) ritiro dell'attestato di persona del mestiere.

## **Art. 6 Notifica al pubblico / Vigilanza**

- 1 Gli esami sottostanno alla vigilanza dell'ufficio federale dell'energia (UFE) e non sono pubblici. In casi particolari la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2 L'UFE è invitato con sufficiente anticipo agli esami e riceve la documentazione necessaria.

## **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **Art. 7 Pubblicazione**

- 1 Gli esami vengono pubblicati almeno cinque mesi prima del loro inizio sulla "electro revue", sul "Bulletin SEV/VSE", sulla "Elektrotechnik", sul "Monteur Electricien" e sull'organo informativo dell'USIC. La pubblicazione avviene almeno due volte l'anno.
- 2 La pubblicazione informa comunque su:
  - le date degli esami;
  - la tassa d'esame;
  - il recapito per l'iscrizione;
  - il termine d'iscrizione.

### **Art. 8 Domanda d'iscrizione**

La domanda d'iscrizione deve essere presentata per iscritto con il formulario d'iscrizione che si ottiene presso l'USIE. All'iscrizione inoltrata per tempo si devono allegare:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta (curriculum vitae);
- b) copie degli attestati e certificati di lavoro richiesti per l'ammissione all'esame;
- c) copie dei certificati di fine scuola delle scuole richieste, risp. delle dichiarazioni di conferma della corrispondente equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua nella quale si vuole essere esaminati.

### **Art. 9 Ammissione**

- 1 All'esame è ammesso chi:
  - a) adempie le condizioni secondo l'art. 8;
  - b) dispone della pratica richiesta;
  - c) dispone dei certificati di fine scuola delle scuole richieste;
  - d) ha pagato la tassa d'esame secondo l'art. 10 cpv.1.
  - e

- 2 a) ha concluso un tirocinio di montatore o disegnatore elettricista e studi di elettrotecnica in una scuola universitaria professionale (SUP) o ha ottenuto un diploma equivalente in un altro istituto d'insegnamento (scuola tecnica superiore STS);
  - b) ha concluso un tirocinio di montatore o disegnatore elettricista e concluso studi di elettrotecnica in una scuola dei tecnici (ST) oppure ha ottenuto un diploma equivalente in un altro istituto d'insegnamento e può inoltre certificare lo svolgimento di un'attività pratica sotto la sorveglianza di una persona del mestiere nel settore dell'installazione per un periodo di tre anni;
  - c) ha concluso un tirocinio in una professione affine a quella di montatore o disegnatore elettricista o ha conseguito la maturità e concluso studi di elettrotecnica in un politecnico federale, una scuola universitaria professionale, una scuola dei tecnici oppure ha ottenuto un diploma equivalente in un altro istituto d'insegnamento e può inoltre certificare lo svolgimento di un'attività pratica sotto la sorveglianza di una persona competente nel settore dell'installazione per un periodo di cinque anni;
  - d) ha ottenuto il diploma all'esame superiore di maestro in una professione affine a quella di installatore elettricista e può inoltre certificare lo svolgimento di un'attività pratica sotto la sorveglianza di una persona del mestiere nel settore dell'installazione per un periodo di cinque anni.
- 3 La commissione d'esame previa consultazione dell'IFICF decide in merito all'equivalenza di una formazione e riguardo alle professioni affini a quelle di montatore o disegnatore elettricista.
  - 4 L'UFFT decide sull'equivalenza degli attestati conseguiti all'estero.
  - 5 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Una decisione negativa comprende la motivazione ed i rimedi giuridici, citando l'autorità di ricorso ed il termine di presentazione del ricorso.

## **Art. 10 Spese**

- 1 Il candidato versa entro 30 giorni dopo aver ricevuto conferma di ammissione, la tassa d'esame, comprese le spese del materiale.
- 2 Ai candidati che secondo l'art. 12 si ritirano dagli esami per motivi giustificabili, viene rimborsato l'importo pagato dedotte le spese occorse.
- 3 Il candidato, al quale non può essere concesso l'attestato di persona del mestiere, non ha alcun diritto al rimborso della tassa.
- 4 Le spese di viaggio, vitto ed alloggio ed assicurazione durante gli esami sono a carico del candidato.

## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **Art. 11 Convocazione**

- 1 Un esame ha luogo se dopo essere stato pubblicato, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni di ammissione.
- 2 Il candidato può farsi esaminare in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese e tedesco.
- 3 Il candidato viene convocato almeno 30 giorni prima dell'esame. La convocazione cita:
  - a) il programma d'esame con le indicazioni del luogo, data e ora dell'esame;
  - b) i mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé.
- 4 Domande di ricusa del o degli esperti devono essere presentate al capo degli esperti prima dell'inizio dell'esame e devono essere motivate. Quest'ultimo decide irrevocabilmente e prende le necessarie disposizioni.

### **Art. 12 Ritiro del candidato**

- 1 Il candidato può ritirare la propria iscrizione dopo averla confermata per iscritto ed aver pagato la tassa d'esame, solo se presenta un motivo valido. Sono considerati motivi validi:
  - a) il servizio militare e il servizio di protezione civile;
  - b) la malattia, l'infortunio o la maternità;
  - c) un lutto in famiglia.
- 2 Un ritiro senza un motivo giustificato porta alla perdita dell'intera tassa d'esame.
- 3 Il ritiro deve essere comunicato per iscritto tempestivamente al segretariato dell'USIE e documentato.

### **Art. 13 Esclusione**

- 1 I candidati che danno consapevolmente indicazioni false relative alle condizioni di ammissione, presentano formazioni professionali concluse non da loro o che tentano d'ingannare in altra maniera la commissione d'esame, vengono esclusi dall'esame.
- 2 Viene inoltre escluso dall'esame il candidato che:
  - a) utilizza mezzi ausiliari non ammessi;
  - b) infrange gravemente la disciplina d'esame;
  - c) tenta d'ingannare gli esperti.
- 3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla direzione d'esame. Fino a quando la decisione non è giuridicamente valida, il candidato ha il diritto di portare a termine l'esame, con riserva.

#### **Art. 14 Sorveglianza degli esami, esperti**

- 1 Almeno una persona competente sorveglia con la dovuta scrupolosità l'esecuzione dei lavori d'esame. Essa prende nota per iscritto delle osservazioni fatte.
- 2 Almeno due esperti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano di comune accordo la nota.
- 3 Almeno due esperti giudicano i lavori scritti e pratici e attribuiscono di comune accordo la nota.
- 4 Parenti stretti, superiori e colleghi attuali e precedenti del candidato, sono soggetti all'esclusione come esperti in sede di esame.

#### **Art. 15 Riunione conclusiva e seduta per le note**

- 1 La direzione d'esame convoca ad una seduta di scrutigno, al termine dell'esame stesso, tutti gli esperti che vi hanno partecipato, nella quale si decidono le promozioni. Il rappresentante dell'UFE è invitato a questa seduta.
- 2 Parenti stretti, superiori e colleghi attuali e precedenti del candidato, sono esclusi al momento della decisione in merito all'attribuzione dell'attestato di persona del mestiere.

### **5 MATERIE D'ESAME ED ESIGENZE**

#### **Art. 16 Esame**

- 1 Contenuto e durata dell'esame sono stabiliti nella direttiva.

#### **Art. 17 Materie d'esame**

Gli esami orali non durano più di 1 ora.

- 1 L'esame pratico verte sulle seguenti materie:

Materia 1: Norme <sup>1)</sup>	1 - 1½ ora, scritto e/o orale
Materia 2: Controllo di sicurezza <sup>1)</sup>	1 - 2 ore, scritto e/o orale
Materia 3: Tecnica di misura <sup>1)</sup>	1 - 2 ore, scritto e/o orale
Materia 4: Progettazione <sup>1)</sup>	3½ - 4½ ore, scritto e/o orale
Materia 5: Analisi tecnica del progetto <sup>1)</sup>	1½ - 2½ ore, scritto e/o orale

<sup>1)</sup> materie eliminatorie, vedi art. 22

- 2 Le disposizioni dettagliate sui lavori d'esame sono espresse nella corrispondente direttiva inerente al regolamento (art. 4 cpv. 1a).
- 3 Ogni materia d'esame può essere suddivisa in posizioni ed eventualmente in sottoposizioni. Questa suddivisione e la valutazione secondo il valore delle singole parti è stabilita dalla commissione d'esame.

#### **Art. 18 Esigenze d'esame**

- 1 Il contenuto e le esigenze delle singole materie d'esame sono fissate nella corrispondente direttiva (art. 4 cpv. 1a).

### **6 VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE NOTE**

#### **Art. 19 Generalità**

La valutazione dell'esame è espressa con valori di note. Valgono le disposizioni secondo gli art. 20 e 21 del regolamento.

#### **Art. 20 Valutazione**

- 1 Le note delle posizioni e sottoposizioni sono valutate con note intere e mezze note in base all'art. 21.
- 2 La nota globale della materia è data dalla media di tutte le note assegnate nell'esame alle materie specifiche. La nota globale e le note delle materie vengono arrotondate al primo decimale. La nota globale, se il metodo di valutazione la determina direttamente senza le note delle materie, è assegnata secondo l'art. 21.

#### **Art. 21 Valori delle note**

- 1 Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. La nota 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie oltre alle mezze note.
- 2 Graduatoria delle note

---

Note	Caratteristiche della prestazione
------	-----------------------------------

---

6	ottime qualitativamente e quantitativamente
5	buone, confacenti alle esigenze
4	rispondenti ai requisiti minimi
3	scarse, incomplete
2	molto scarse
1	inutilizzabili o non eseguite

---



## **7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME**

### **Art. 22 Condizioni per il superamento dell'esame**

- 1 L'esame vale come superato se le note in tutte le materie non sono inferiori alla nota 4.
- 2 L'esame non è comunque superato se il candidato:
  - a) si ritira senza addurre motivo giustificato prima di terminare l'esame;
  - b) viene escluso durante l'esame.

### **Art. 23 Certificato d'esame**

- 1 La direzione d'esame rilascia ad ogni candidato un certificato d'esame dal quale possono essere dedotte:
  - a) la valutazione dell'esame;
  - b) il superamento o meno dell'esame;
  - c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato di persona del mestiere.
- 2 Gli atti di esame sono confidenziali e non accessibili a terze persone.

### **Art. 24 Ripetizione**

- 1 Chi non ha superato l'esame è ammesso al prossimo esame ordinario al più presto dopo mezzo anno.  
Se non supera anche il secondo esame, il candidato potrà essere ammesso ad un terzo ed ultimo esame solo dopo che sia trascorso 1 anno dal primo esame.
- 2 Il secondo esame si limita solo a quelle materie nelle quali il candidato nel corso del primo esame non ha ottenuto almeno la nota 5,0; il terzo esame invece verterà su tutte le materie del secondo esame.
- 3 Per l'iscrizione valgono le stesse condizioni richieste per il primo esame. Si deve soltanto presentare il formulario d'iscrizione compilato.

## **8 ATTESTATO DI PERSONA DEL MESTIERE E PROCEDURA**

### **Art. 25 Attestato di persona del mestiere e pubblicazione**

- 1 Chi ha superato l'esame ottiene l'attestato di persona del mestiere rilasciato dalla commissione d'esame e firmato dal suo presidente e dal segretario.
- 2 I nomi dei detentori dell'attestato di persona del mestiere sono pubblicati ed iscritti in un registro tenuto dalla commissione d'esame ed accessibile al pubblico. Restano riservate le disposizioni legislative sulla protezione dei dati.

#### **Art. 26 Ritiro dell'attestato di persona del mestiere**

- 1 La commissione d'esame può ritirare attestati di persona del mestiere conseguiti illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
- 2 La decisione della commissione d'esame può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso l'IFICF.

#### **Art. 27 Diritto di ricorso**

- 1 Contro le decisioni della commissione d'esame relative alla non ammissione all'esame stesso o al rifiuto di rilasciare l'attestato di persona del mestiere, si può inoltrare ricorso presso l'IFICF entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso deve contenere le conclusioni debitamente motivate del ricorrente.
- 2 In prima istanza la decisione sui ricorsi spetta all'IFICF. La sua decisione potrà essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la commissione di ricorso del DATEC che decide in modo definitivo.

### **9 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

#### **Art. 28 Indennità, costi**

- 1 Il soggetto di diritto assume i costi d'esame, per quello che non è coperto dalle tasse d'esame.

### **10 DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 Abrogazione del diritto previgente**

- 1 Il regolamento del 12 gennaio 2007 sullo svolgimento dell'esame pratico secondo l'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) verrà abrogato il 31 dicembre 2009.

#### **Art. 30 Disposizioni transitorie**

- 1 Il primo esame in base a questo regolamento avrà luogo a partire da gennaio 2010.

#### **Art. 31 Entrata in vigore**

- 1 Questo regolamento entra in vigore previa approvazione della commissione d'esame. Esso viene preliminarmente consegnato all'USIE, all'UFFT ed all'UFE.

**11 EMANAZIONE**

Zurigo, il 14 dicembre 2009

**Commissione degli esami professionali e di maestria USIE**

Il Presidente:

Il Segretario:

F. Aeschimann

E. Schwaninger

**Per il soggetto di diritto USIE**

Il Presidente centrale:

Il Direttore:

P. Gassmann

H.-P. In-Albon

L'ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ha esaminato la correlazione del contenuto dell'esame pratico con quello dell'esame professionale e professionale superiore.

Ufficio federale della formazione  
professionale e della tecnologia

Berna,